



## COMUNE DI CECINA

(Provincia di Livorno)

### UFFICIO TRIBUTI

Via Rossini, n.5

Tel: 0586/611621

Fax:0586/611620

E\_mail: tributi@comune.cecina.li.it

Si informano i contribuenti ICI del Comune di Cecina che **i versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili anno 2011, in acconto e a saldo, devono essere effettuati tramite i modelli F24**, presso tutti gli istituti bancari e gli uffici postali.

I contribuenti devono procedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata ICI deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'I.C.I. complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto stabilito con la circolare del Ministero delle Finanze n. 3/FL datata 07.03.2001 pubblicata nella G.U. del 23.03.2001.

Si ricorda che gli importi dell'imposta devono essere arrotondati all'unità di euro seguendo le modalità prescritte all'art. 1 comma 166 della L. N. 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007).

**ABITAZIONE PRINCIPALE - ESENZIONE.** L'art.1 del Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24.07.2008, dispone che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, le sue pertinenze nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado e relative pertinenze), a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi le detrazioni e l'aliquota dell'anno passato pari al 5,9 per mille.

L'esenzione di cui sopra si applica altresì nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992 all'art. 6, comma 3-bis (coniuge non assegnatario di casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale), ed all'articolo 8, comma 4 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari).

Si elencano di seguito **le aliquote da utilizzare per assolvere l'obbligazione ICI 2011 con riferimento alle fattispecie imponibili diverse dalle abitazioni principali ed assimilate** sottolineando che risultano invariate rispetto all'anno passato:

- aliquota ridotta pari al 1 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;

- aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari a disposizione o locate per periodi inferiori all'anno, nonché per le aree fabbricabili;
- aliquota ordinaria del 6,1 per mille in tutti gli altri casi.

**Per il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) tramite il modello F24, i contribuenti tenuti al pagamento dell'I.C.I. 2011** devono utilizzare la sezione "ICI ed altri tributi locali". In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

Nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; il codice catastale del Comune di Cecina è C415.

Nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.

Nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della denuncia di variazione.

Nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.

Nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.

Nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre).

Lo spazio "rateazione" non deve essere compilato.

Nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv.", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Gli importi a debito relativi a ciascun codice tributo (abitazione principale – codice 3901- terreni agricoli – codice 3902, aree fabbricabili – codice 3903, altri fabbricati – codice 3904, interessi – codice 3906, sanzioni – codice 3907) concorrono nella somma da riportare nella riga "Totale G" e nella colonna relativa al saldo.

Per ulteriori informazioni in merito alla compilazione ed all'utilizzo del modello F24 si rimanda alle relative istruzioni consultabili sia sul sito internet del Comune di Cecina [www.comune.cecina.li.it](http://www.comune.cecina.li.it), sia sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Si sottolinea che per gli **adempimenti dichiarativi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili** occorre utilizzare la modulistica disponibile presso l'ufficio tributi e comunque presente, insieme alle relative istruzioni sul sito internet dell'ente: [www.comune.cecina.li.it](http://www.comune.cecina.li.it)

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento è possibile mettersi in regola pagando sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso prima dell'inizio delle verifiche dell'ufficio, con le modalità di seguito indicate:

- Pagamento della sanzione del 3% del tributo non versato o versato tardivamente entro 30 giorni dalla scadenza di legge.
- Pagamento della sanzione del 3,75% del tributo non versato o tardivamente versato oltre i 30 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
- Il pagamento della sanzione deve essere eseguito insieme al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi legali maturati giorno per giorno (1% dal 01.01.2010 al 31.12.2010 e 1,5% dal 01.01.2011).

**Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'ufficio tributi:**

- il lunedì dalle ore 9.00 alle 12.30;
- il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30
- il mercoledì ed il venerdì dalla 9.00 alle 12.30 (solo per i professionisti)